



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, il Titolo II della Parte IV rubricato “*Gestione degli imballaggi*”;

VISTO l'articolo 219, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006, per il quale la gestione dei rifiuti di imballaggio si fonda sui principi del “*chi inquina paga*” e della “*responsabilità condivisa tra operatori economici*”;

VISTI gli articoli 219-226 del D. Lgs. n. 152 del 2006 che disciplinano gli obblighi e i divieti posti a carico dei produttori, degli utilizzatori e della pubblica amministrazione al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio;

VISTO l'articolo 221, comma 10, del D. Lgs. n. 152 del 2006, in base al quale la responsabilità dei produttori e degli utilizzatori per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio comporta l'obbligo di coprire i costi delle seguenti operazioni:

- a) *ritiro degli imballaggi usati e raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;*
- b) *corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'ente di governo d'ambito territoriale ottimale richiede al consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;*
- c) *riutilizzo degli imballaggi usati;*
- d) *riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio;*
- e) *smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;*

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 221, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006, i produttori e gli utilizzatori che adottano un sistema autonomo di cui al comma 3, lettere a) e c), di detto articolo, non sono tenuti a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);

CONSIDERATO che i produttori che aderiscono al sistema autonomo devono comunque adempiere agli obblighi di cui all'articolo 221, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006 su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi e nel rispetto delle medesime condizioni, presupposti, requisiti e obiettivi di operatività, sostenendo i relativi oneri, ad eccezione dei casi in cui i produttori aderenti ad un sistema autonomo dimostrino che i propri rifiuti non sono conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;

RITENUTO che, per garantire il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato dalla pubblica amministrazione, i produttori che abbiano istituito sistemi autonomi stipulano con il CONAI o con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) apposite convenzioni con valenza

su tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 5 e comma 12, secondo periodo, del richiamato D. Lgs. 152 del 2006;

VISTO che l'articolo 221, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 152 del 2006, prevede che ai fini del riconoscimento di un sistema autonomo ricorrano cumulativamente i seguenti requisiti:

1. capacità di gestire i propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
2. organizzazione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità;
3. effettiva ed autonoma funzionalità;
4. capacità di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato E del decreto legislativo n. 152 del 2006;
5. idoneità a garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato;

VISTA l'istanza di riconoscimento del progetto "*Sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CO.N.I.P.*" presentata dal Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica (CO.N.I.P.) in data 30 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il Decreto Direttoriale 6 giugno 2014, prot. n. 5048/TRI/DI/R, con il quale, in ragione delle risultanze dell'attività istruttoria effettuata su base documentale, è stata accolta l'istanza sopra rappresentata ed è stato, pertanto, riconosciuto il progetto idoneo ad esercitare l'attività descritta per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica del decreto, avvenuta in data 18 giugno 2014;

VISTE le prescrizioni contenute nel sopra citato Decreto Direttoriale 6 giugno 2014, prot. n. 5048/TRI/DI/R, che prevedono l'obbligo di garantire la raccolta dei rifiuti di imballaggio marchiati CO.N.I.P. su tutto il territorio nazionale, il ritiro dei medesimi rifiuti di imballaggio eventualmente conferiti ai sistemi di raccolta differenziata e l'avvio a riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio provenienti dal circuito della raccolta differenziata e di quelli raccolti su superfici private, nonché il conseguimento dell'obiettivo minimo di riciclaggio del 60% rispetto all'immesso al consumo sul territorio nazionale nell'anno solare precedente alle operazioni di raccolta;

VISTA la nota del 5 dicembre 2014, prot. n. 51214, con la quale ISPRA ha richiesto la proroga di tre mesi del periodo assegnato per lo svolgimento dell'attività di verifica;

VISTO il Decreto Direttoriale 19 dicembre 2014, prot. n. 1/RI/DI/R, con il quale è stata disposta la proroga richiesta, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine iniziale;

VISTA la nota del 2 marzo 2015, prot. n. 9723, con la quale ISPRA ha richiesto una nuova proroga di tre mesi del periodo assegnato per lo svolgimento dell'attività di verifica;

VISTO il Decreto Direttoriale 11 marzo 2015, prot. n. 7/RI/DI/R, con il quale è stata concessa anche tale ulteriore proroga, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del primo termine come prorogato;

VISTA la relazione di ISPRA, acquisita al prot. n. 6487/RIN in data 5 giugno 2015, trasmessa all'esito della prima attività di monitoraggio circa la verifica dell'effettivo funzionamento del sistema autonomo CO.N.I.P., nella quale si è proposta l'adozione di ulteriore provvedimento di "riconoscimento provvisorio" del sistema autonomo, ai sensi dell'articolo 221 del D. Lgs. n. 152/2006, onde consentire la verifica di funzionamento in condizioni di operatività effettiva, ad un anno di distanza dalla data del riconoscimento stesso, e si è promossa altresì la definizione di un accordo preliminare tra i soggetti coinvolti e l'ANCI;

VISTO l'accordo sottoscritto tra l'ANCI e il CO.N.I.P. in data 1 luglio 2015 con validità di anni cinque dalla data di sottoscrizione, avente ad oggetto il conferimento e il ritiro dei rifiuti di imballaggio in plastica costituiti da casse e pallet in plastica riferibili al sistema autonomo, provenienti dalla raccolta differenziata o comunque conferiti al servizio pubblico, e le modalità di quantificazione e corresponsione dei corrispettivi riconosciuti dai Consorziati CO.N.I.P. per i maggiori oneri che il gestore incontrerà nell'attività di raccolta;

CONSIDERATO che la durata di detto accordo non potrà eccedere quella dell'Accordo Quadro ANCI/CONAI 2014-2019 ed eventuali sue proroghe;

VISTO il Decreto Direttoriale RINDEC n. 28 dell'8 aprile 2016, con il quale è stato disposto il riconoscimento del "Sistema di riciclaggio, recupero, ripresa, raccolta dei pallet in plastica CO.N.I.P.", soggetto a verifica di funzionamento condotta in condizioni di effettiva operatività nel primo anno di relativo svolgimento;

CONSIDERATO che, con il medesimo provvedimento, è stato prescritto a carico del Sistema l'obbligo di garantire, tra l'altro, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 221, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, l'obiettivo minimo di recupero e riciclaggio del 60% dei pallet in plastica marchiati CO.N.I.P. immessi al consumo sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello di riferimento, salvo adeguamenti in caso di modifiche della disciplina europea di riferimento, nonché la collaborazione alle attività di controllo e verifica periodiche svolte dall'ISPRA su indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di accertare il rispetto delle richiamate prescrizioni;

CONSIDERATO che le attività di verifica e controllo a cura di ISPRA, i cui esiti sono riportati in apposite relazioni tecniche, sono finalizzate a valutare l'effettiva capacità del sistema di:

- a) operare nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) conseguire l'obiettivo minimo di recupero e riciclaggio del 60% dei pallet in plastica marchiati CO.N.I.P. immessi al consumo sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello di riferimento, salvo adeguamenti in caso di modifiche della disciplina europea di riferimento;
- c) operare effettivamente ed autonomamente su tutto il territorio nazionale;
- d) garantire che gli utilizzatori e utenti finali degli imballaggi marchiati CO.N.I.P. siano informati sulle modalità del sistema adottato;
- e) garantire l'effettivo ritiro dei rifiuti da imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta o da questi intercettato, anche secondo le modalità previste dall'accordo CO.N.I.P. e ANCI;

RILEVATO che, in conformità all'articolo 3 del Decreto Direttoriale RINDEC n. 28 dell'8 aprile 2016, ai fini dell'effettiva verifica di funzionamento del sistema, CO.N.I.P. nel corso del periodo 2017-2019, ha fornito i dovuti report semestrali rispetto ai quali ISPRA ha richiesto molteplici integrazioni documentali, riscontrate dal Consorzio;

VISTA la relazione ISPRA in merito al "*Sistema di riciclaggio, recupero, ripresa, raccolta dei pallet in plastica CO.N.I.P.*", da ultimo trasmessa al Ministero e acquisita al prot. n. 13761/RIN del 30 luglio 2019, predisposta sulla base dell'esame della documentazione trasmessa dal Consorzio per la verifica del funzionamento in condizioni di effettiva operatività;

CONSIDERATO che alla luce delle risultanze comunicate da ISPRA, il sistema CONIP, nel suo primo anno di operatività:

- a) ha conseguito l'obiettivo minimo di riciclaggio del 60%;
- b) ha operato effettivamente ed autonomamente su tutto il territorio nazionale;
- c) ha rispettato i criteri di efficienza, efficacia, economicità;

d) ha svolto un'efficace attività di comunicazione per garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi marchiati CO.N.I.P. siano informati sulle modalità del sistema adottato;

RILEVATO che l'accordo ANCI/CONIP è in scadenza alla data del 1° luglio 2020 e che un ulteriore atto negoziale tra le parti potrà essere stipulato in correlazione alle previsioni dell'accordo quadro ANCI/CONAI, i cui allegati tecnici, ad eccezione di quello relativo agli imballaggi di origine cellulosica, sono stati prorogati dal 30 aprile sino al 31 ottobre 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica in atto;

RITENUTO che, per le considerazioni e i motivi sin qui manifestati, ricorrono le condizioni normative tali da consentire la conferma definitiva del riconoscimento del sistema di gestione autonomo CO.N.I.P., ai sensi dell'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la relazione istruttoria di chiusura del procedimento, e annessi atti prodromici allegati, acquisita al prot. 30577/MATTM del 30 aprile 2020, che ricostruisce il percorso di avvio e sviluppo del Sistema autonomo CONIP, da cui si evince il dinamismo, la continuità e la piena integrazione nel comparto di riferimento per la raccolta, recupero e riciclo dei pallet, dimostrandone la piena operatività;

Tanto premesso e considerato, con le motivazioni ivi contenute e rappresentate,

D E C R E T A

Articolo 1

(Riconoscimento)

1. È confermato in via definitiva il riconoscimento del Sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CO.N.I.P., ai fini e per gli effetti dell'articolo 221, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, già disposto con decreto direttoriale RINDEC n. 28 dell'8 aprile 2016.

Articolo 2

(Obblighi)

1. Il Sistema pallet CO.N.I.P., nell'esercizio del suo funzionamento, garantisce in via continuativa:
- a. il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b. il perseguimento dell'obiettivo minimo di recupero e riciclaggio del 60% dei pallet in plastica, marchiati CO.N.I.P., immessi al consumo sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello di riferimento, salvo adeguamenti in caso di modifiche della disciplina europea di riferimento;
 - c. l'attività di monitoraggio e verifica, a cura dell'ISPRA su indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare, al fine di accertare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 221, comma 5, del D. Lgs. n. 152 del 2006.

2. Con riferimento agli obblighi di informazione e comunicazione, CO.N.I.P. adempie gli obblighi di cui all'articolo 221, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei confronti del CONAI e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Fermo restando l'applicazione dell'articolo 221, comma 9, del suddetto decreto legislativo, il venir meno dei requisiti di cui allo stesso articolo 221, comma 5, determina l'inefficacia del riconoscimento.

4. Il Sistema pallet CO.N.I.P. è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., secondo le modalità disposte con RINDEC n. 135 del 3 dicembre 2019.

SI DA ATTO CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

Restano fermi i poteri di autotutela previsti per legge in capo alla P.A. in presenza dei dovuti presupposti.

I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

Il presente decreto è pubblicato in versione integrale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Dott. Mariano Grillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)